

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Viale Carlo Bertì Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111 fax 051.287.525
www.gruppohera.it

Documento per la consultazione ARERA 178/2019/R/tlr recante “Disposizioni in materia di modalità di esercizio del diritto di recesso nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento”. Osservazioni HERA Spa

- **Osservazioni puntuali**

S.1 *Si condividono gli obiettivi generali dell'intervento di regolazione.*

Si esprime apprezzamento per lo sforzo profuso da Codesta Autorità al fine di assicurare, con riferimento al tema delle modalità di esercizio del diritto di recesso, un più equilibrato bilanciamento degli interessi coinvolti e, in particolare, in direzione di una più adeguata salvaguardia degli investimenti nel settore. Un'adeguata tutela investitoria si manifesta del resto necessaria, se si intende perseguire efficacemente il compito di promozione del settore del teleriscaldamento, in coerenza con il dettato Legislativo. Sotto questo profilo, si condivide senz'altro l'orientamento confermato nel DCO a commento di prevedere misure specifiche, in ottica dinamica, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del TUAR. Proprio con riferimento a tale ultimo tema, si formuleranno peraltro, nel seguito del presente documento, alcune proposte volte a rendere, a ns. giudizio, più efficace l'intervento regolatorio prospettato.

S.2 *Si condivide la nuova definizione di utente residenziale domestico? Motivare la risposta*

Si condivide la definizione di utente residenziale domestico prospettata, che appare in effetti porsi in analogia con quanto previsto in altri settori regolati.

S.3 *Si condividono le modifiche della disciplina del corrispettivo di salvaguardia? Motivare la risposta*

S.4 *Si condivide quanto prospettato per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del TUAR? Quale delle due alternative proposte si ritiene preferibile. Motivare la risposta*

Si procede ad una trattazione congiunta degli spunti di consultazione S.3 ed S.4, in quanto intimamente connessi tra loro. Si conferma condivisione riguardo all'impianto generale dell'intervento prospettato che, nel ribadire una ripartizione delle misure regolanti l'esercizio del diritto di recesso suddivisa tra i contratti "ante TUAR" ed i contratti "post TUAR", introduce significativi miglioramenti a tutela degli investimenti necessari per lo sviluppo del settore, sia a livello di estensione temporale della salvaguardia delle clausole apposte nei contratti esistenti (per quelli "ante TUAR"), sia a livello di estensione della durata del corrispettivo di salvaguardia, di potenziamento dello stesso, e di previsione di casistiche in cui il tema è rimesso alla libera negoziazione delle parti, per quanto concerne i contratti "post TUAR". Se tuttavia, l'intervento regolatorio che si prospetta appare pienamente condivisibile, relativamente ai contratti "ante TUAR", in particolar modo per quanto concerne la definizione della soglia dei 350 kW (operante indipendentemente dal riferimento all'appartenenza ad una particolare fascia climatica, in quanto evidentemente elemento non rilevante ai fini dell'accertamento del livello di capacitazione dell'utenza), si ritiene opportuno formulare alcune proposte migliorative per quanto concerne la disciplina del recesso nei contratti "successivi". Si premette che quanto si propone nel seguito si pone comunque in coerenza con l'impianto generale delineato del DCO che si commenta e, dunque, non sarebbe in ogni caso a valere per le fattispecie ricomprese nella definizione di utente residenziale domestico come inserita nel DCO e, dunque, nemmeno per i condomini con uso domestico, ma unicamente per le altre tipologie di utenza.

Tanto premesso, con riferimento al tema della regolazione del recesso nei "contratti post-TUAR", occorre partire, a ns. giudizio, dalla considerazione che ben può verificarsi il caso in cui siano richiesti al gestore TLR, in un unico preventivo, l'allacciamento di una pluralità di punti di fornitura cui sono correlati contratti di fornitura. Poiché il rationale della misura prospettata nel DCO è quello di consentire il recupero di quote dei costi sostenuti per gli allacciamenti realizzati, attraverso l'applicazione, nel tempo, dei corrispettivi di fornitura dell'energia termica ad essi sottesi, si ritiene opportuno stabilire che, in tali casi, il parametro-soglia di potenza cui riferire la disciplina del recesso sia riferito alla somma delle potenze contenute nel preventivo di allaccio.

Su un piano più generale, si segnala peraltro che, in un contesto dinamico di sviluppo del settore, la definizione di un livello-soglia pari a 1.200 kW (per altro come detto non applicabile agli utenti domestici ed ai condomini ad uso domestico) a valere per tutto il periodo di vigenza del TUAR potrebbe rischiare di non assecondarne adeguatamente la crescita. In effetti, non può essere ex ante esclusa l'eventualità che le valutazioni in ordine alla praticabilità di investimenti anche a livello di allacciamento possano assumere, come condizione necessaria, la libera negoziazione delle parti delle modalità e delle tempistiche dell'esercizio del recesso, e ciò anche sotto tale soglia dei 1.200 kW. Considerato che, ai fini della promozione del servizio di TLR, il tema della salvaguardia investitoria risulta essere giustamente considerato decisivo, si auspica l'introduzione di un elemento di flessibilità, ed in particolare che sia prevista la facoltà, per il Gestore TLR interessato, di presentare al Regolatore, nel corso dell'intero periodo di validità del

TUAR, istanze motivate volte alla determinazione di livelli – soglia di potenza, anche inferiori a quello di 1200 kW oggi definito.

S.5 *Si condividono gli obblighi informativi proposti nei confronti degli utenti del servizio?*

Si condividono

S.6 *Si condividono gli obblighi informativi proposti nei confronti dell'Autorità?*

Si condividono.